

## TITOLO I DEFINIZIONE E FINALITÀ

### Art. 1

**L'ARCIRAGAZZI** è un'ASSOCIAZIONE EDUCATIVA a carattere nazionale, federata all'ARCI, (fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal Ministero dell'Interno), laica, **senza fini di lucro** che si avvale in modo determinante e prevalente dell'impegno personale e volontario dei propri aderenti per fini di solidarietà sociale. Le azioni che ne derivano hanno obiettivi prevalentemente educativi, formativi e di prevenzione delle diverse forme del disagio: sono direttamente o indirettamente volte al miglioramento delle condizioni di vita ambientale, sociale e culturale dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze, siano essi aderenti o meno all'Associazione.

### Art. 2

**L'ARCIRAGAZZI** si ispira al principio laico della tolleranza ed agli ideali della democrazia partecipativa come processo educativo che fa proprio il principio della inclusione nel rispetto delle minoranze, interpretati alla luce dei valori della solidarietà e della giustizia sociale.

### Art. 3

**L'ARCIRAGAZZI** si impegna autonomamente ed a fianco di singoli cittadini e di altre organizzazioni attive sul piano locale, nazionale e mondiale per:

- una società basata su un equilibrato rapporto uomo - natura
- un uso più razionale ed una ripartizione più equa delle risorse naturali ed umane nel mondo ed una struttura di relazione internazionale fondata sulla cooperazione e sul rifiuto assoluto ed incondizionato della guerra;
- un modello di sviluppo economico e tecnico orientato in senso ecologico, diverso dall'attuale dominato dalla logica del mercato e del profitto, che conduce alla distruzione delle risorse naturali, all'alienazione dell'uomo, a nuove disuguaglianze e povertà, ad intollerabili emarginazioni;

- una democrazia dei diritti politici, civili e sociali per ogni uomo ed ogni donna in tutti i paesi del mondo;

- l'attuazione e l'ulteriore estensione della **CARTA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA**;

- un'Europa dei Cittadini e del progresso sociale e culturale non subalterna a quella dei mercanti e del denaro;

- lo sviluppo della vita associativa a livello locale, nazionale ed internazionale quale base indispensabile alla pratica della solidarietà, alla formazione del cittadino, all'educazione e alla responsabilità;

- una considerazione appropriata della dignità e della personalità dei ragazzi-ragazze nel mondo adulto e nella società, attraverso attività che portino a realizzazioni concrete, socialmente riconosciute, decise e compiute insieme, in un rapporto di scambio assimilabile all'apprendistato, ma arricchito di uno spirito di libera iniziativa, di esplorazione, di gioco.

### Art. 4

In quanto associazione educativa, **L'ARCIRAGAZZI** agisce in forma autonoma e coopera con altre associazioni, movimenti, istituzioni perché si affermi nell'agire quotidiano di istituzioni, servizi, organizzazioni sociali, famiglie ed adulti in genere, la nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che considera il bambino-bambina, ragazzo-ragazza come persona soggetto titolare dei diritti e come cittadino in formazione, capace di partecipare e di contribuire in modo specifico ed originale alla vita familiare, sociale e civile e non solo come soggetto bisognoso di tutela ed assistenza.

### Art. 5

**L'ARCIRAGAZZI** opera affinché quanti si trovano ad assumere, direttamente o indirettamente, nella società, nella scuola, nell'ambiente familiare, responsabilità educative nei confronti di bambini/bambine, ragazzi/ragazze, acquisiscano una

adeguata capacità di lettura dei bisogni e dei problemi attuali dell'infanzia e dell'adolescenza, mediante azioni di stimolo, di promozione, di formazione, di studio, di ricerca, di aggiornamento.

### Art. 6

**L'ARCIRAGAZZI** si batte perché venga posta in essere nei confronti dei minori una politica sociale, educativa e culturale più coerente ed unitaria, a partire dalla consapevolezza che i problemi e i bisogni dei minori sono globali - al tempo stesso affettivi, relazionali, di salute, di formazione, di gioco - e che per questa ragione richiedono azioni sempre più integrate da parte delle diverse "Agenzie educative" che si succedono nei tempi di vita dei minori: la famiglia, la scuola, i servizi e le istituzioni locali, le associazioni.

Tutti soggetti da potenziare nella loro capacità di leggere i bisogni e di agire insieme per far crescere punti di riferimento nel territorio, attività, centri, associazioni, per rafforzare le reti di relazioni personali e quotidiane, che sono risorse fondamentali di prevenzione del disagio.

### Art. 7

**L'ARCIRAGAZZI** sostiene, in tutte le politiche per i bambini/bambine, ragazzi/ragazze, l'adozione di una strategia, "discriminazione positiva", tendente a modificare con maggiore e specifico investimento a livello sociale, familiare e personale, le condizioni dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze, che costituiscono troppo spesso la base materiale su cui si sviluppano disagio ed emarginazione.

### Art. 8

**L'ARCIRAGAZZI** è costituita dalle bambine e dai bambini, dalle ragazze e dai ragazzi, dalle donne e dagli uomini che intendono partecipare attivamente secondo le proprie personali possibilità, ai cambiamenti che interessano il loro ambiente di vita quotidiano, la società, il mondo.

L'impegno personale nell'**ARCI-RAGAZZI** può esprimersi attraverso :

- un'esperienza di vita associativa caratterizzata da un progetto educativo laico, fondata sulla dimensione del gruppo, la continuità del percorso formativo e l'impegno volontario ;
- azioni educative rivolte ai bambini-bambine e ai ragazzi-ragazze nell'ambiente della scuola e dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero del territorio, con metodi e contenuti innovativi per contribuire all'apertura della scuola sulla vita e sulla società, per qualificare i servizi, per sostenere la famiglia, nelle sue varie tipologie di fronte alle sue responsabilità educative ;
- iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e azioni di solidarietà e cooperazione internazionale ;
- studi, ricerche, sperimentazioni, azioni di informazione, di formazione e di animazione per cambiare gli spazi e i tempi della vita urbana con la partecipazione dei bambini, dei ragazzi, degli adulti, dei cittadini in genere e di tutti i soggetti istituzionali, sociali disponibili ad un impegno in questo campo, assumendo la condizione di vita dei bambini-bambine, ragazzi-ragazze come indicatore della qualità della vita di tutti i cittadini.

#### **Art. 9**

L'azione educativa con i bambini ed i ragazzi, sviluppata all'interno di un progetto associativo che li accompagna attraverso le diverse tappe della loro evoluzione, deve contemporaneamente offrire a ciascuno le possibilità di esprimersi e di agire a partire dalle sue motivazioni e dalla propria differenza di genere e di orientamento sessuale e di fornire a tutti l'opportunità di fare una esperienza di vita democratica all'interno dell'Associazione.

Gli obiettivi educativi di questa azione sono :

- lo sviluppo personale di ogni ragazzo ;
- l'apprendimento dei valori e delle regole della democrazia, l'acqui-

sizione di una cultura del rispetto umano, della valorizzazione delle differenze, dell'incontro con quanti siano portatori di altre culture, altri costumi, altri punti di vista ;

- la pratica della non-violenza, promuovendo la formazione delle decisioni secondo la ricerca del consenso ;

- l'interiorizzazione dei valori dell'autonomia, dell'autorganizzazione, della responsabilità personale, della solidarietà umana e sociale, attraverso una più diretta ed attiva partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita familiare, sociale e civile.

Anche le azioni educative sviluppate nella scuola o nei servizi del territorio - più circoscritte nei tempi e nei contenuti - sono orientate agli stessi obiettivi, tenuto conto dei limiti imposti dalle condizioni oggettive.

#### **Art. 10**

Le attività in cui si articola l'azione educativa verso i ragazzi sono indirizzate a stimolare l'impegno e la creatività individuale e di gruppo in un contesto di gioco, di avventura, di esplorazione e scoperta che conduca a realizzazioni concrete.

Le attività possono essere raccolte in tre grandi categorie :

- a) quelle che permettono ad ogni bambino inserito nel suo gruppo di percepire, comprendere, esprimersi, assumere responsabilità, in rapporto con la natura e l'ambiente urbano che costituisce il suo contesto di vita quotidiano, attraverso la dimensione del gioco ;
- b) quelle che consentono ad ogni bambino, attraverso la vita del gruppo, di trovare una sua collocazione nella società in cui vive :
  - scoprendola e conoscendola progressivamente ;
  - facendosi ascoltare da questa attraverso attività espressive e di comunicazione ;
- c) quelle che permettono ad ogni bambino di cogliere gli elementi della cultura e della comunità cui appartiene ed anche i rapporti che la legano alle altre società e culture del mondo,

nella prospettiva di dare un contributo alla costruzione di una società e di relazioni internazionali più giuste e più umane.

#### **Art. 11**

Gioco, rapporto con la natura e la città, attività di esplorazione ed espressive, attività culturali e di partecipazione civile, incontri e scambi internazionali costituiscono gli elementi fondati di un'educazione globale, così come la concepisce l'**ARCIRAGAZZI**, e rappresentano anche la base della formazione, in senso più generale, di un cittadino di oggi e di domani.

#### **Art. 12**

La pedagogia delle attività è ispirata a criteri di relativa non-direttività (tendenti semplicemente a non bloccare l'iniziativa ed a lasciare spazio alla dinamica del gruppo), dove l'educazione non dimentica mai che ha un ruolo pre-ciso da svolgere, una responsabilità da assumere, degli obiettivi da raggiungere.

L'accento è posto sullo scambio adulto-ragazzo, l'educazione è intesa come processo comunicativo e l'azione educativa come relazione.

Inoltre l'educatore non può ignorare i tempi di vita del bambino ai quali non partecipa, le influenze che vi si producono, i condizionamenti che ne derivano per la sua azione immediata.

È questa consapevolezza che gli impone, pena la inefficacia dell'azione, di operare in sintonia con le altre agenzie educative e con quanti sono responsabili, dell'educazione e dello sviluppo dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze.

L'indirizzo sopra esposto orienta la ricerca e la sperimentazione pedagogica che viene condotta nel progetto associativo **ARCIRAGAZZI** verso la definizione di un metodo specifico all'azione educativa a carattere continuativo.

## TITOLO II

### LA FORMA ASSOCIATIVA

#### **Art. 13**

Possono aderire all'**ARCIRAGAZZI** circoli, associazioni, gruppi di interesse che intendano contribuire al perseguimento delle finalità sopra enunciate.

L'adesione assume la forma del rapporto di *Affiliazione*; l'organizzazione aderente approva lo Statuto nazionale e adotta la tessera nazionale dell'**ARCIRAGAZZI** quale tessera sociale.

Cooperative, organizzazioni ed enti diversi aderiscono attraverso il rapporto di *Partecipazione*; l'organizzazione aderente, pur approvando lo statuto nazionale, non adotta la tessera sociale.

Le adesioni di soci collettivi sono deliberate dagli organismi dirigenti di livello corrispondente.

#### **Art. 14**

Associazioni locali e nazionali, movimenti, enti pubblici e privati, organizzazioni diverse, possono stabilire un rapporto di Convenzione con l'**ARCIRAGAZZI** allo scopo di fruire di servizi specifici prestati dall'Associazione (informazione, formazione, consulenza) oppure allo scopo di formalizzare una collaborazione stabile con l'**ARCIRAGAZZI** per lo sviluppo di iniziative e progetti di interesse comune.

#### **Art. 15**

Bambini, ragazzi, giovani ed adulti contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione, di regola attraverso le organizzazioni di base aderenti all'**ARCIRAGAZZI**.

Le basi associative sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di **ARCIRAGAZZI**.

La loro adesione annuale è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di **ARCIRAGAZZI**, quali: L'assenza di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la totalità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

Le basi associative sono anche il principale luogo della complessità

di iniziative ed espressione dell'associazione.

#### **Art. 16**

Gli associati hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare i bilanci preventivi e rendiconti delle diverse articolazioni dell'Associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo, ed essere eletti negli stessi.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.

#### **Art. 17**

Salvo diritto di recesso, la decadenza dei soci, circoli o associazioni aderenti avviene:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

### TITOLO III

#### IL SISTEMA ISTITUZIONALE

#### **Art. 18**

Il sistema associativo di **ARCIRAGAZZI** che ha a suo fondamento l'insieme delle basi associative, si articola su principi federativi nei seguenti livelli:

- Le basi: i circoli e le basi associative;
- Coordinamenti e/o Comitati territoriali;
- Coordinamenti regionali;
- Organismi di direzione nazionale: Giunta e Consiglio nazionale.

#### **Art. 19**

La *Base* è l'unità associativa dell'**ARCIRAGAZZI**, e costituisce il luogo di incontro dei bambini, dei ragazzi e degli adulti che condi-

vidono e sviluppano il progetto associativo.

La responsabilità legale e pedagogica delle attività del circolo è affidata a soci adulti.

Le Basi promuovono forme di partecipazione dei ragazzi alla vita sociale alla definizione dei programmi e di attività e dalla gestione delle stesse.

Ogni Circolo ed ogni associazione affiliata all'**ARCIRAGAZZI** conserva la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

#### **Art. 20**

Il coordinamento e/o comitato territoriale si costituisce come il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.

Rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

Il coordinamento e/o comitato territoriale, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi; in particolare, per quanto riguarda le basi associative, il coordinamento e/o comitato territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni di tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell'associazione e in armonia con la legislazione vigente.

#### **Art. 21**

Il Coordinamento regionale è il luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa tra i coordinamenti e/o comitati territoriali, sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta l'associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e po-

litiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici di competenza dei coordinamenti e/o comitati territoriali.

Il Coordinamento regionale ha il compito di promuovere e sviluppare l'associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale, anche favorendo la costituzione di Coordinamenti e/o comitati territoriali.

È il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.

In concorso con i coordinamenti e/o comitati territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

#### **Art. 22**

Il Consiglio nazionale, nelle sue diverse e specifiche funzioni, ha il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'Associazione nella sua dimensione nazionale. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuove lo sviluppo e il consolidamento della Associazione nel territorio, riferendosi al principio di sussidiarietà. Rappresenta nazionalmente l'**ARCIRAGAZZI** nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali.

#### **Art. 23**

I coordinamenti e/o comitati territoriali devono essere dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi. Tali statuti devono recepire le norme dettate dallo statuto nazionale relativamente ai titoli I, II, IV, V e devono essere inviati al collegio dei garanti della struttura organizzativa sovraordinata, il quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie.

#### **Art. 24**

Sono organismi nazionali :

- Il Congresso Nazionale
- L'assemblea delle Basi
- Il Consiglio Nazionale, il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Tesoriere.

#### **Art. 25**

Il Congresso si svolge di norma ogni tre anni ed è il massimo organo dirigente dell'Associazione.

Il Congresso Nazionale è preparato attraverso i congressi territoriali, secondo le norme stabilite del Consiglio Nazionale uscente, il quale fissa anche le norme di convocazione dei Congressi regionali, sentiti i coordinamenti ed i Comitati territoriali. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria dal Consiglio Nazionale con l'approvazione del 50%+1 dei suoi componenti, o su richiesta di 1/3 delle basi associative che rappresentino 1/5 degli iscritti.

Il Congresso Nazionale ha il compito di :

- definire e convalidare gli indirizzi generali dell'Associazione ;
- decidere il programma politico ed organizzativo che dovrà essere attuato tra un Congresso e l'altro ;
- approvare lo statuto dell'Associazione e le proposte di modifica dello stesso ;
- eleggere il Consiglio Nazionale e gli Organi di Garanzia e Controllo.

#### **Art. 26**

L'Assemblea Nazionale delle Basi è costituita dai rappresentanti di tutte le realtà associative aderenti all'**ARCIRAGAZZI**, si riunisce una volta l'anno ed ha il compito di :

- verificare l'attuazione del programma politico ed organizzativo deciso dal Congresso, formulando al Consiglio Nazionale incaricato di attuarlo ;
  - discutere e definire in tutti i suoi aspetti organizzativi, educativi e pedagogici, la realizzazione del progetto associativo **ARCIRAGAZZI** a livello delle basi associative ;
  - discutere ed approvare le azioni e le campagne nazionali (interne ed esterne al corpo sociale dell'**ARCIRAGAZZI**) destinate a caratterizzare i programmi di attività delle basi associative ;
  - identificare e realizzare percorsi formativi su tematiche comuni da proporre alle basi associative.
- L'assemblea Nazionale delle Basi viene convocata dal Presidente, su mandato del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 27**

Il Consiglio Nazionale è costituito dai Rappresentanti Regionali, indicati dal livello corrispondente e da membri individuati in base a specifiche competenze nel numero massimo del 50% della rappresentanza territoriale. È il massimo organismo di direzione politica dell'**ARCIRAGAZZI** tra un congresso e l'altro. Viene convocato dal Presidente o su autoconvocazione di almeno 1/3 dei componenti.

Ha il compito di :

- a) verificare e garantire l'attuazione delle decisioni congressuali ;
- b) convocare il Congresso Nazionale e l'Assemblea Nazionale delle Basi associative ;
- c) discutere ed approvare il bilancio e il rendiconto ;
- d) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il/i Vicepresidente/i il Tesoriere, la Giunta esecutiva, i Responsabili degli uffici e delle commissioni per attuare il programma politico e organizzativo deliberato dal Congresso.
- e) deliberare in ordine all'adesione all'**ARCIRAGAZZI** di Circoli ed Associazioni Nazionali e alla stipulazione di Convenzioni di rilevanza nazionale.
- f) approvare il programma annuale dell'associazione.

I membri del Consiglio Nazionale decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. In sostituzione di dimissionari o decaduti, il Presidente, previa ratifica del Consiglio Nazionale, può cooptare nuovi membri nella misura non superiore a 2/3.

Qualora non esistano strutture territoriali, la competenza viene assunta dal Nazionale.

#### **Art. 28**

Il Consiglio Nazionale individua commissioni trasversali su temi ed attività fondamentali del programma politico definito dal Congresso e ne nomina i referenti all'interno dei componenti la Giunta.

#### **Art. 29**

La Giunta esecutiva, composta dal Presidente, dal/i Vicepresidente/i,

dal Tesoriere e da 4/5 membri del Consiglio Nazionale, è l'organismo operativo del Consiglio Nazionale.

Ha il compito di :

- verificare l'attuazione dei piani di lavoro definiti dal Consiglio Nazionale da parte delle Commissioni permanenti e di cooperare alla loro attuazione ;
- istruire per il Consiglio Nazionale i provvedimenti necessari per dare attuazione al piano di lavoro ed al programma congressuale ;
- intervenire sull'andamento della gestione del Bilancio.

#### **Art.30**

Il Presidente Nazionale dell'**ARCIRAGAZZI** convoca gli Organi Dirigenti e ne garantisce il regolare funzionamento, cura in particolare i rapporti con altre associazioni nell'ambito nazionale ed internazionale.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione. In tale veste può contrarre obbligazioni in nome e per conto della stessa. Tali facoltà possono essere delegate in tutto o in parte ad altra persona all'uopo designata.

Il Presidente adotta, in via d'urgenza e salvo successiva ratifica, tutti quei provvedimenti ed iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Presidente decade dalla carica o per dimissioni o per effettivi impedimenti all'espletamento delle sue funzioni o per sfiducia espressa a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale.

In questi casi il Consiglio Nazionale convoca il Congresso straordinario entro tre mesi, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organi dirigenti.

#### **TITOLO IV**

#### **GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO**

#### **Art. 31**

Gli organi di Garanzia sono : il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Garanti.

#### **Art. 32**

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha il compito di controllare

l'andamento amministrativo, la legittimità delle operazioni e la loro corrispondenza ai deliberati degli organismi.

È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci non membri di organismi dirigenti di pari livello.

Elegge al suo interno un Presidente, che è invitato permanente al Consiglio Nazionale.

#### **Art. 33**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

È eletto dal Congresso Nazionale.

Ha il compito di :

- verificare la coerenza degli statuti delle associazioni che chiedono di aderire all'**ARCIRAGAZZI** e di istruire il parere per il Consiglio Nazionale ;

- istruire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dai soci e dalle basi associative contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti ;

- dirimere le controversie ed i conflitti tra le basi associative e gli organismi dirigenti territoriali e tra questi e gli organismi nazionali.

È composto da tre soci che non siano membri di alcun organismo dirigente dell'**ARCIRAGAZZI** (o anche non soci) che operino nel campo del diritto.

#### **TITOLO V**

#### **LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 34**

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di **ARCIRAGAZZI** sono : l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci ; il loro diritto alle garanzie democratiche ; l'adozione di strumenti democratici di governo ; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

#### **Art. 35**

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti ; è

richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di :

- approvazione dei bilanci e dei rendiconti ;

- adozione di provvedimenti di commissariamento ;

- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari.

#### **Art. 36**

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene a norma a scrutinio palese, salvo richiesta di voto segreto da parte di almeno uno degli aventi diritto.

#### **Art. 37**

Ogni organismo nazionale deve provvedere, entro quattro mesi dall'insediamento pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.

#### **Art. 38**

In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale, il Presidente nazionale, su proposta del collegio nazionale dei garanti, e solo in presenza dei requisiti d'urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.

Tale decisione, comunque, deve essere ratificata con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.

#### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO, RISORSE, ORGA-NIZZAZIONE**

#### **Art. 39**

Il Patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione annuale, dalle quote della tessera sociale, dalle entrate relative ai servizi resi e da

obblazioni, da lasciti, nonché da contributi di Enti pubblici e privati e da ogni altro provento dalle leggi vigenti.

#### **Art. 40**

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno e deve essere presentato successivamente ai vari livelli dell'Associazione entro il 31 Dicembre successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

#### **Art. 41**

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

#### **Art. 42**

L'associazione si dota di un regolamento amministrativo.

#### **Art. 43**

Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

### TITOLO VII

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### **Art. 44**

Lo scioglimento di **ARCIRAGAZZI** può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato; in tal caso il patrimonio dell'associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni nazionali senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle di **ARCIRAGAZZI** e, comunque, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.

#### **Art. 45**

**ARCIRAGAZZI** aderisce alla Federazione ARCI contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i soci individuali e collettivi di **ARCIRAGAZZI** aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali e passivi.

#### **Art. 46**

Il Consiglio Nazionale opera affinché si realizzino su tutto il territorio nazionale i Coordinamenti regionali previsti dallo Statuto. A tal fine si intende verificare questo percorso in un momento congressuale straordinario da svolgersi entro 18 mesi.

#### **Art.47**

Il presente Statuto può essere modificato o integrato esclusivamente dal Congresso Nazionale ordinario o straordinario, con la maggioranza dei suoi delegati che si esprima a favore della modifica o integrazione.

#### **Art. 48**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

APPROVATO al congresso Nazionale di Roma 23-25 Ottobre 1998